



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 – 25 GENNAIO 2024

Riunione del 17 Gennaio 2024

30.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Bertini Giorgio** nella qualità di Presidente p.t. della S.S. AD SPAKKA VOLLEY
- **S.S. AD SPAKKA VOLLEY** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente relatore estensore
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 23/23-24 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

Sig. BERTINI GIORGIO nella Sua qualità di Presidente pro tempore della A.D.

SPAKKA VOLLEY: *per aver tesserato per la A.D. SPAKKA VOLLEY, relativamente alla stagione sportiva 2023/2024, l'atleta R. E. in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 e 21, II comma, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV ove è stabilito che "è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)";*

A.D. SPAKKA VOLLEY in persona del Presidente pro tempore Sig. Bertini Giorgio:

in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato, relativamente alla stagione sportiva 2023/2024, l'atleta R. E. in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16





Statuto FIPAV; art. 2, co. 2, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti, ove è stabilito che “è necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”.

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 17 Gennaio 2024 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, risultava collegato per gli incolpati il Sig. Giorgio Bertini anche nella sua qualità di Presidente p.t. del sodalizio A.D. SPAKKA VOLLEY. il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell’atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle deduzioni difensive degli incolpati e delle spontanee dichiarazioni rilasciate in udienza dal Sig. Giorgio Bertini;

OSSERVA

La fattispecie all’esame trae origine dal provvedimento del 16 Ottobre 2023 (prot/tess/0001699/23) a mezzo del quale l’Ufficio Tesseramento trasmetteva gli atti alla Procura Federale disponendo la revoca dell’omologa del tesseramento dell’atleta R. E. con il sodalizio A.D. SPAKKA VOLLEY, ai sensi dell’art. 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento, in quanto perfezionatosi in assenza di certificazione medica di idoneità all’attività sportiva agonistica della pallavolo.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l’acquisizione di tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali facevano pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali, pur



riconoscendo l'errore nel rinnovo del tesseramento dell'atleta R. E., chiarivano, tramite il Presidente del sodalizio, che l'errato tesseramento doveva ricondursi solo alla mancata verifica, in tutta buona fede, della validità del certificato medico dell'atleta in fase di apposizione della firma digitale, effettuata, peraltro, solo per errore, dovendosi tenere in considerazione anche la pregressa mancata partecipazione dell'atleta all'attività sportiva e l'immediata autodenuncia e richiesta di annullamento del tesseramento al momento della comunicazione in proposito da parte dell'Ufficio Tesseramento.

La Procura Federale Fipav, ritenendo, comunque, sussistenti gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati ed esaurita la fase istruttoria, deferiva gli incolpati medesimi innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata comunque assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il sodalizio A.D. SPAKKA VOLLEY, a mezzo del suo legale rappresentante, abbia provveduto ad effettuare il tesseramento annuale dell'atleta R. E. senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta, in ogni caso, la violazione delle norme contestate.

Infatti, il tesseramento dell'atleta, seppur in ipotesi riconducibile ad un mero errore, non può esimere il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di preliminarmente verifica e controllo e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento, a nulla rilevando la circostanza che un atleta non svolga nel concreto e in quel tempo l'attività agonistica della pallavolo con il sodalizio di appartenenza.

L'omessa acquisizione della suddetta documentazione sanitaria, infatti, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva*



e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo in ogni caso sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Bertini Giorgio n.q. di Presidente del Sodalizio A.D. Spakka Volley, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del Sodalizio A.D. Spakka Volley, in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 24 Gennaio 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 Gennaio 2024

